



Unione di Comuni
valdarno e valdisieve

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (Fi)
Tel. 0558399623 Fax. 0558397245
E-mail: t.ventre@uc-valdarno e valdisieve.fi.it

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale

GESTIONE ASSOCIATA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo

Rufina, 24 giugno 2020

Protocollo assegnato in via informatica

Oggetto: procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla Variante al RUC vigente anticipatrice del 1° PO per la perimetrazione come sottozona E9 di aree già classificate in sottozona E7 e/o a verde privato, in Comune di Reggello: esito istruttoria.

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DIFESA E USO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- il D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, approvato con Delibera C.U. n. 2 del 23 febbraio 2018;
- il Regolamento del Servizio Associato VAS dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve approvato con Delib. di Giunta U.C.V.V. n. 53 del 20.05.2014;
- Il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 9 del 28.08.2014 di attivazione dell'Ufficio Associato VAS;

Considerato che

- in data 25.02.2020 è stata presentata dal Comune di Reggello in qualità di Autorità procedente e recepita al protocollo dell'Ente con il n. 3473/57 la nota di trasmissione ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010, con allegata la documentazione per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla Variante al RUC vigente anticipatrice del 1° PO per la perimetrazione come sottozona E9 di aree già classificate in sottozona E7 e/o a verde privato.; alla nota di trasmissione atti ai sensi dell' art.22 LR10/10 è allegato il Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS. Il Proponente è la SIS Società Incisana Sabbia SRL.;



Unione di Comuni
valdarnoevaldisieve

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (Fi)
Tel. 0558399623 Fax. 0558397245
E-mail: t.ventre@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale

- Con nota prot. 4136/57 del 04.03.2020 questo Ente ha richiesto, in qualità di Autorità Competente, l'invio di parere o contributo ai S.C.A. elencati:

Regione Toscana Settore VIA VAS Opere pubbliche di interesse strategico regionale; Città metropolitana di Firenze Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato; Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici (MiBACT); Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; ARPAT Settore VIA VAS; Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno; Azienda USL Toscana Centro; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale Toscana e Comando di Firenze; Autorità Idrica Toscana; ATO Toscana Centro; AER Spa; Publiacqua Spa; ENEL Spa; E-Distribuzione; Enel S.p.A. Direzione di Firenze; TERNA Spa; SNAM rete gas Spa; Toscana Energia; Telecom Italia S.p.A.; R.F.I.; Autostrade per l'Italia; Comune di Figline e Incisa Valdarno; Comune di Rignano sull'Arno; Comune di Montemignai; Comune di Castelfranco Piandiscò; Comune di Castel San Niccolò; Provincia di Arezzo;

- ai sensi dell'art.7 del regolamento di cui sopra sono stati selezionati in qualità di componenti del NIV per l'espressione del parere i tecnici: geom. Franco Pretolani dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisevie, geom. Alessandro Pratesi del Comune di Pelago, arch. Fabio Carli del Comune di Pontassieve, cui è stata messa a disposizione la documentazione sopra indicata;

- i termini del procedimento sono rimasti sospesi dall'avvio fino al 15/05/2020 ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.L. 18/2020 e dell'art. 37 del D.L. 23/2020;

- sono pervenuti all'Ufficio Associato VAS i seguenti pareri e contributi istruttori:

1. Toscana Energia, prot. 4310/57 del 06.03.2020;
2. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. 5218/57 del 26.03.2020;
3. Publiacqua, prot. 5366/57 del 31.03.2020;



4. ARPAT, prot. 5481/57 del 2.4.2020:

5. RFI, prot. 5522/57 del 03.04.2020.

Ritenuto che, tenuto conto che in particolare nel contributo tecnico-istruttorio dei componenti del NIV (verbale seduta allegato al presente provvedimento) e nei pareri e contributi istruttori pervenuti, si desume che, non sia necessario sottoporre la Variante al Regolamento Urbanistico di cui sopra alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto si ritiene che la variante sia limitata ad una piccola area agricola compresa tra l'area attualmente già classificata come E9 ed utilizzata dalla SIS, la ferrovia e la SR 69; che allo stato attuale risulti di fatto difficilmente utilizzabile come area agricola e versi in stato di abbandono. Non sono previste nuovi manufatti ma unicamente stoccaggio di inerti senza aumento delle volumetrie consentite. Per contro la SIS rappresenta una possibilità di recupero di rifiuti da demolizione/costruzione;

Ritenuto che sia tuttavia necessario che nelle fasi di progettazione e durante la realizzazione dell'intervento siano rispettate le seguenti osservazioni e prescrizioni:

Non si riscontrano criticità collegate alla distribuzione di gas metano. È rimandata a successive valutazioni la possibilità di allacciamento sulla base di precise necessità e la relativa fattibilità.

(Toscana Energia)

L' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale segnala che la Variante deve essere coerente con i Piani dell'Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato (consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it) di seguito elencati:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);
- Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n.



3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale

Permanente n.4 del 14/12/2017 (consultabili al link http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1558);

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente per la parte geomorfologica;
- Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno (PBI), approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 155 del 7/7/2015;
- Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999), per l'individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti.

Per gli aspetti idraulici rileva quanto segue:

- l'area oggetto di Variante ricade in aree a pericolosità da alluvione bassa P1, media P2 ed elevata P3, pertanto il Comune nella formazione delle Variante al RU deve rispettare gli indirizzi di cui agli articoli 8, 10 e 11 e le limitazioni di cui all'articoli 7 e 9 del PGRA.

Per gli aspetti geomorfologici rileva quanto segue :

- parte dell'area oggetto di Variante ricade, ai sensi dell'art. 11 del PAI, in area classificata a pericolosità da frana elevata PF3, pertanto gli interventi previsti sono consentiti previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

In relazione al citato Piano di Gestione delle Acque, si ricorda che è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). Rispetto al PGA non è prevista l'espressione di parere dell'Autorità sugli strumenti di pianificazione del territorio, tuttavia si ricorda che i contenuti della Variante e gli effetti attesi dovranno risultare coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati. In particolare la Variante in oggetto dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.



Infine, ricorda che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” che riguarda il territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana, ad oggi in fase di consultazione/partecipazione, come peraltro comunicatovi con ns. nota precedente. Relativamente alle previsioni della Variante si invita a prendere visione anche alla cartografia e alla Disciplina di tale Progetto di Piano, ancorché non vigente.

(Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale)

ARPAT rileva che l'area a verde privato è separata dall'attuale sede dell'attività di Incisana Sabbie da una viabilità di uso pubblico che, con l'attuale limitazione di utilizzo del ponte sull'A1 in località Piani della Rugginosa, costituisce anche il passaggio per il traffico pesante e che tale viabilità, oltre che per le due complessi abitativi presenti, sarà di interesse anche nell'ambito dei lavori per la realizzazione della cassa di espansione di interesse dell'area. Essendo svolta anche attività di trattamento rifiuti ed essendo la stessa soggetta a recinzione delle aree di interesse, essendo il trasporto di rifiuti tra siti non contigui permesso solo nelle more della specifica normativa, ritiene che l'attuale area a verde privato possa essere impiegata solo per deposito mezzi o per soli materiali diversi dai rifiuti (materiali da cava, prodotti destinati al commercio, compresi quelli ottenuti dai rifiuti ma solo dopo la conclusione del processo che determina l'eow).

(ARPAT)

RFI evidenzia la necessità che venga inserito, fra i vincoli sovraordinati, anche il DPR 753/80 “**Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi**”. In particolare il Titolo III del suddetto DPR costituisce normativa per le attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio.

(RFI)

DISPONE



1. di escludere dalla procedura di VAS la Variante al RUC vigente anticipatrice del 1° PO per la perimetrazione come sottozona E9 di aree già classificate in sottozona E7 e/o a verde privato,
2. **di rendere noto che le prescrizioni elencate nei pareri allegati alla presente e/o riportate in premessa, a cui si rimanda per una attenta disamina, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che dovranno essere rispettate durante le fasi di pianificazione, progettazione e realizzazione del successivo intervento;**
3. di pubblicare sul sito internet dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve il presente provvedimento e di inviarlo all'Autorità Procedente, Comune di Reggello.

Per il Responsabile

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale

Dott. For. Antonio Ventre